Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 maggio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 18 MAGGIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura », 1ª emissione effettuata il 10 maggio 1963.

(4905)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 5 novembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1963
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 35

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FERRI Antonio di Giovan Battista, nato a Norcia il 5 aprile 1912, partigiano combattente. — Brillante ufficiale superiore del genio aeronautico, non esitava con tutte le sue energie di prodigarsi per la Resistenza. Sempre alla testa dei suoi uomini sfidava temerariamente ogni pericolo. In una difficile azione contro preponderanti forze tedesche, ne arrestava l'avanzata facendo saltare, con gravissimo rischio personale, un ponte da lui stesso minato sotto l'incalzare del nemico ed in condizioni estremamente difficili. — Zona di Macerata, 10 giugno 1944.

(4660)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 4 marzo 1963, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuno indicate:

Medaglie d'argento

Alla memoria di **PELLIZZARI Enzo,** il 4 agosto 1961 in Nole (Torino).

Con generoso impulso, si lanciava prontamente, benchè inesperto del nuoto, nelle profonde e vorticose acque di un fiume, per soccorrere un compagno in procinto di annegare. Vittima del proprio altruismo, perdeva, nel nobile intervento, la giovane vita.

DI NICOLO' Benito, carabiniere, il 29 aprile 1962 in Varna (Bolzano).

Con sprezzo del pericolo, si lanciava generosamente in soccorso di una giovane donna, ferma, con propositi suicidi, sui binari di un strada ferrata. Riusciva a trarla in salvo nell'attimo in cui un treno, sopraggiungendo a forte velocità, stava per travolgerli entrambi.

Alla memoria di **MATTEUZZI Ilio,** il 5 maggio 1962 in Poggibonsi (Siena).

Noncurante del grave pericolo, si lanciava, con prontezza e coraggio, in soccorso di due compagni di lavoro, investiti da una forte scarica elettrica. Vittima del proprio altruismo, perdeva, nel generoso intervento, la giovane vita.

COSTA Elvezio, maresciallo dei vigili del fuoco, il 10 maggio 1962 in Alessandria.

Durante un'esercitazione, visto un vigile del fuoco perdere la presa della fune e precipitare nel vuoto, accorreva fulmineamente e, con sprezzo del pericolo, faceva scudo con il proprio corpo al malcapitato. Nel nobile intervento, che salvava una giovane vita da sicura morte, riportava gravi ferite.

Alla memoria di **PANDOLFI Francesco,** il 24 maggio 1962 in Arma di Taggia (Imperia).

Incurante del grave pericolo, accorreva, senza esitazione, in soccorso di un compagno di lavoro colpito da una forte scarica elettrica, rimanendo anch'egli fulminato. Mirabile esempio di solidarietà umana ed elevato senso di altruismo, spinto fino all'estremo sacrificio.

TEOLI Antonio, il 5 luglio 1962 in Rocca Priora (Roma).

In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un fienile, divelta con le mani la rete metallica di recinzione, si lanciava tra le fiamme in soccorso di due bambini e li portava al sicuro. Accortosi che un altro bambino si dibatteva tra le fiamme, ritornava, senza esitazione, benchè già ustionato, sui suoi passi e, con sforzi sovrumani, riusciva a sottrarlo al rogo. Mirabile esempio di generoso altruismo e di assoluto sprezzo del pericolo.

Alla memoria di **PISACRETA Mario,** il 27 luglio 1962 in Milano.

Benchè poco esperto del nuoto, non esitava, incurante del grave pericolo, a tuffarsi nelle insidiose e profonde acque di una cava, per soccorrere due ragazzi in procinto di annegare. Nel generoso, ma vano tentativo, perdeva la giovane vita, vittima del proprio nobile altruismo.

Alla memoria di **D'AGOSTINO Franco,** il 3 agosto 1962 in Brindisi.

Nel generoso ma vano tentativo di soccorrere il cugino che, poco esperto nel nuoto, era venuto a trovarsi in difficoltà a causa della profondità delle acque marine, annegava miseramente, offrendo mirabile esempio di elevato spirito di altruismo.

ZAMPERLINI Noemi, il 15 agosto 1962 in Merlara (Padova).

Giovane donna, non esitava, benchè inesperta del nuoto, a lanciarsi nelle acque di un canale, per soccorrere due bambini in procinto di annegare. Riusciva, con le fragili forze, a raggiungerli e a sospingerli a riva, finchè, stremata, doveva a sua volta essere soccorsa.

Alla memoria di **SPADONI don Agostino**, il 14 luglio 1962 in San Giuseppe di Comacchio (Ferrara).

Con generoso slancio e alto spirito di altruismo, accorreva prontamente in soccorso di un ragazzo affidato alle sue cure, che, allontanatosi dalla spiaggia del mare, era stato inghiottito da una profonda buca. Riusciva a sospingerlo in salvo, ma, poco esperto nel nuoto, scompariva a sua volta sott'acqua, perdendo la vita nel nobile intervento.

DI LAGHI Aldo, guardia di pubblica sicurezza, il 26 agosto 1962 in Savigliano (Cuneo).

Componente una pattuglia di polizia stradale, in occasione di un tragico sinistro automobilistico, prontamente si lanciava in soccorso di una donna rimasta imprigionata in una autovettura in fiamme. Persisteva, benchè fortemente ustionato, nel nobile tentativo e riusciva, dopo estenuanti sforzi a sottrarre, alla lamiere contorte ed arroventate, la sventurata. Mirabile esempio di generoso altruismo ed alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

CERRONI Giuseppe, giugno 1944 in Carsoli (L'Aquila).

Svolgeva volontaria e disinteressata opera di rastrellamento e disinnescamento di numerose mine rinvenute, dando prova di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

PANTANO Onofrio, finanziere, il 3 febbraio 1961 in Scilla (Reggio Calabria).

Nel frangente di una violenta mareggiata, si prodigava — unitamente ad altri generosi — nelle difficili e faticose operazioni di salvataggio di persone e di cose, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere.

ROMANO Antonino, maresciallo dei carabinieri, il 3 febbraio 1961 in Scilla (Reggio Calabria).

Nel frangente di una violenta mareggiata, si prodigava — unitamente ad altri generosi — nelle difficili e faticose operazioni di salvataggio di persone e di cose, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere.

VIZZARI Giuseppe, vice brigadiere della guardia di finanza, il 3 febbraio 1961 in Scilla (Reggio Calabria).

Nel frangente di una violenta mareggiata, si prodigava — unitamente ad altri generosi — nelle difficili e faticose operazioni di salvataggio di persone e di cose, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere.

ORLANDO Luigi, il 12 aprile 1961 in Misilmeri (Palermo).

Vista un'autovettura precipitare in una scarpata, si lanciava in soccorso degli occupanti e, noncurante delle fiamme sprigionatesi dal motore, cooperava efficacemente a salvare i malcapitati, rimanendo gravemente ustionato.

CICOLIN Gio Batta, il 7 luglio 1961 in Vicenza.

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di una roggia, riuscendo — unitamente ad altro volenteroso — a trarre in salvo alla riva un uomo in procinto di annegare.

CARTA Pietro, operaio del Genio militare per la Marina, l'8 agosto 1961 in La Maddalena (Sassari).

Con intervento pronto e coraggioso, salvava da sicura morte un compagno di lavoro rimasto colpito da una forte scarica elettrica.

D'AMBRO Raffaele, brigadiere dei vigili del fuoco, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Vigile del fuoco, noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio di un'aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente a colleghi e ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

MARCANTE Duilio, l'8 agosto 1961 in San Fruttuoso Camogli (Genova).

Direttore di un centro subacqueo, durante un'esercitazione, non esitava, benchè ai limiti della embolia gassosa per prolungata immersione, ad accorrere in soccorso di un sommozzatore svenuto sul fondo a notevole profondità, riuscendo a trarlo in salvo.

TANGA Cosimo, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

In occasione di una violenta alluvione, si prodigava, con rara abnegazione, nelle operazioni di soccorso e salvava, con grave rischio, due anziane persone che stavano per essere travolte dalle acque.

GUGLIANDOLO Salvatore, il 5 novembre 1961 in Messina.

Generosamente accorreva in soccorso di un vecchio che, nell'intento di preservare le proprie masserizie, si attardava in una baracca in fiamme, riuscendo a trarlo in salvo pochi istanti prima che una bombola a gas, scoppiando, distruggesse ogni cosa.

AL LABARO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

Gli appartenenti al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce si prodigavano incessantemente, per oltre nove ore, nello spegnimento di un violentissimo incendio sviluppatosi a bordo di un mercantile. Con la loro infaticabile ed ardimentosa opera, riuscivano ad impedire lo scoppio dei serbatoi di nafta della nave, scongiurando più gravi disastri e dando nuovo lustro alle nobili tradizioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

BERETTA Renato, vigile del fuoco il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Vigile del fuoco, noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio di un'aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente a colleghi e ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

BOTTARO Luigi, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

BUSOLA Vittorio, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un'areo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

LEZZIERO Mardo, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

LUCCHIN Odoardo, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

MODESTI Giovanni, vigile del fuoco, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Vigile del fuoco, noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio di un'aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente a colleghi e ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

MORO Massimiliano, vigile del fuoco, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Vigile del fuoco, noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio di un'aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente a colleghi e ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

PICELLI Celso, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

ZANINI Gaetano, il 28 dicembre 1961 in Este (Padova).

Noncurante del grave ed imminente pericolo di scoppio del serbatoio di un aereo precipitato su una casa, si prodigava, unitamente ad altri generosi, per salvare due bambine rimaste sepolte sotto le macerie. La temuta esplosione del carburante, sopravvenendo, lo ustionava gravemente, rendendo vano il nobile tentativo dei soccorritori.

TOZZI Gianni, il 9 gennaio 1962 in Marcinelle (Belgio).

Con generoso impulso e grave rischio della vita, si tuffava prontamente in soccorso di una donna gettatasi, a scopo suicida, nelle profonde acque di un fiume, riuscendo a trarla in salvo.

COLCIAGHI Alessandro, il 13 gennaio 1962 in Biassono (Milano).

Bambino di nove anni, con pronto intuito e coraggiosa iniziativa, soccorreva la propria madre colpita da esalazioni di gas venefico, evitando più gravi conseguenze.

PETRINI Lorico, il 10 marzo 1962 in Livorno.

Con nobile altruismo, noncurante del grave pericolo, penetrava in un'abitazione in preda alle fiamme e riusciva a salvare, dopo notevoli sforzi e riportando ustioni, due donne e un bambino.

ZANELLA Carlo, il 10 marzo 1962 in Vicenza.

Con generoso impulso si tuffava — completamente vestito — nelle profonde e gelide acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo un'anziana signora, accidentalmente precipitatavi.

RICCI Carlo, il 25 marzo 1962 in Porto Azzurro (Livorno).

Con prontezza e coraggio si tuffava — completamente vestito — nelle gelide e profonde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo un bambino accidentalmente precipitato dalla banchina.

SALVADOR Pietro, il 9 aprile 1962 in Padova.

Vista precipitare un'autovettura nelle gelide e profonde acque di un fiume, non esitava a tuffarsi in soccorso degli occupanti e riusciva, dopo estenuanti sforzi e ripetute immersioni, a trarre in salvo uno degli sventurati.

TEDDE Antonio, il giorno 11 aprile 1962 in Mores di Sassari (Sassari).

Con intervento pronto e coraggioso, dando prova di encomiabile spirito di altruismo, salvava da sicura morte un bambino rimasto bloccato in un'abitazione in preda alle fiamme.

FONTANI Bernardo, guardia di pubblica sicurezza, il 29 aprile 1962 in Faenza (Ravenna).

Guardia di pubblica sicurezza, componente di una pattuglia di polizia stradale, dando prova di alto senso del dovere, non esitava a gettarsi — completamente vestito — nelle acque vorticose di un fiume, per soccorrere una giovane ciclista che vi era precipitata a seguito di un incidente stradale. Dopo notevoli, rischiosi sforzi, riusciva, coadiuvato dal collega di pattuglia, a trarre in salvo la malcapitata.

ISOLA Tommaso, guardia di pubblica sicurezza, il 29 aprile 1962 in Faenza (Ravenna).

Capo pattuglia in servizio di polizia stradale, dando prova di alto senso del dovere, non esitava a gettarsi — completamente vestito — nelle acque vorticose di un fiume, per soccorrere una giovane ciclista che vi era precipitata a causa di un incidente stradale. Dopo notevoli, rischiosi sforzi riusciva, coadiuvato dal collega di pattuglia, a trarre in salvo la malcapitata.

CANEVA Domenico, il 5 maggio 1962 in Genova.

Accortosi che un vecchio stava per essere travolto da un convoglio che procedeva lentamente, si lanciava dal locomotore in soccorso del malcapitato, riuscendo, con rischio personale, a salvarlo da sicura morte.

CUPPONE Cosimo Damiano, carabiniere, il giorno 11 maggio 1962 in Foggia.

Arditamente affrontava ed immobilizzava un cavallo imbizzarrito che, trainando una vettura priva di conducente, si era dato a corsa sfrenata lungo un'affollata strada cittadina.

LAZZAROTTI Vittorio, il 24 maggio 1962 in Arma di Taggia (Imperia).

Con coraggioso slancio accorreva — unitamente ad altro generoso — in soccorso di due operai colpiti da una forte scarica elettrica. Nel vano tentativo di salvarli, riportava gravi ustioni alle mani.

NORBERTI Bruno, il 24 maggio 1962 in Arma di Taggia (Imperia).

Con coraggioso slancio accorreva — unitamente ad altro generoso — in soccorso di due operai colpiti da una forte scarica elettrica. Pur riuscendo ad interrompere il circuito, non evitava il decesso dei due folgorati.

Alla memoria di **COLANTUONO Francesco**, il 17 giugno 1962 in Resina (Napoli).

Con generoso slancio e spirito di solidarietà umana, accorreva in soccorso di congiunti colpiti da una scarica elettrica, rimanendo folgorato.

PETROCCIONE Michele, vice brigadiere dei carabinieri, il 19 giugno 1962 in Palermo.

Arditamente affrontava un cavallo imbizzarrito che, trainando una vettura priva di conducente, si era dato a corsa sfrenata lungo un'affollata strada cittadina. Nel generoso intervento, che riusciva ad evitare gravi sciagure, riportava serie contusioni.

CORVITTO Angelo, marò, il 22 giugno 1962 in Venezia.

Con prontezza e coraggio, si tuffava in mare per soccorrere un bagnante in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

MARCELLI Antonio, il 23 giugno 1962 in Sora (Frosinone).

Con generoso impulso, incurante del grave pericolo, si tuffava nelle profonde e vorticose acque di un fiume per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo alla riva.

FEREGOTTO Fiorello, il 24 giugno 1962 in Trasaghis (Udine).

Visti due ragazzi in procinto di annegare, travolti dalla forte corrente, non esitava, nonostante la giovanissima età, a tuffarsi nelle profonde acque di un fiume, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarli in salvo alla riva.

BINDA Arrigo, il 26 giugno 1962 in San Bernardino Verbano (Novara).

Si tuffava — completamente vestito — nelle profonde acque di un torrente in soccorso di una donna ed un fanciullo in procinto di annegare, riuscendo — dopo non lievi sforzi — a trarli in salvo alla riva.

BUSETTO Bruno, il 27 giugno 1962 in Venezia.

Viste due bambine in procinto di annegare nelle profonde acque del mare, si tuffava senza esitazione in loro aiuto riuscendo a trarle in salvo alla riva ormai prive di sensi.

RUGGIERO Alfredo, guardia di pubblica sicurezza, il 30 giugno 1962 in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Accortosi che un uomo era rimasto aggrappato allo sportello di un treno che, in partenza, aveva già ripreso velocità, con pronta intuizione si lanciava generosamente in suo soccorso e, afferratolo, rotolava con lui sulla massicciata, riuscendo a scongiurare il mortale pericolo.

DE CARLO Nicolino, guardia di pubblica sicurezza, estate 1962 in Gizzeria Lido (Catanzaro).

Guardia di pubblica sicurezza, appartenente ad una squadra di «Sicurezza a mare», si prodigava, con rara perizia e particolare abnegazione, in ripetute e rischiose operazioni di salvataggio, soccorrendo numerose persone in procinto di annegare.

BARBA Mario, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1962 in Manfredonia (Foggia).

Addetto al «Servizio di Sicurezza a Mare», operava, coadiuvato da un collega, in successivi interventi effettuati nel breve volger di un'ora, il salvataggio di quattro giovanissimi bagnanti in procinto di annegare in acque profonde ed agitate.

COLASANTO Vito, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1962 in Manfredonia (Foggia).

Addetto al «Servizio di Sicurezza a Mare», operava, coadiuvato da un collega, in successivi interventi effettuati nel breve volger di un'ora, il salvataggio di quattro giovanissimi bagnanti in procinto di annegare in acque profonde ed agitate.

FEDERICI Anselmo, guardia di pubblica sicurezza, il 13 luglio 1962 in Civitavecchia (Roma).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle profonde ed agitate acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un ragazzo poco esperto nel nuoto.

GALANO Luigi, guardia di pubblica sicurezza, il 20 luglio 1962 in Roma.

Guardia di P.S., di servizio presso una stazione ferroviaria, si accorgeva che una carrozzina, nella quale si trovava un bambino, messasi accidentalmente in moto, si era rovesciata sui binari, mentre stava sopraggiungendo un treno in manovra. Noncurante del pericolo, si lanciava fulmineamente fra le rotaie, riuscendo ad afferrare ed a trarre in salvo il bambino.

PALADINO Rocco, furiere della M.M., il giorno 1° agosto 1962 in La Spezia.

Con prontezza e coraggio, si tuffava in soccorso di un uomo gettatosi a mare a scopo suicida e riusciva, dopo notevoli, rischiosi sforzi, a trarlo in salvo.

CINGANO Nadir, finanziere, il 4 agosto 1962 in Mola di Bari (Bari).

Visto un ragazzo cadere accidentalmente nelle profonde acque del porto si tuffava, completamente vestito, in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo.

GIANNI' Raffaele, finanziere, il 7 agosto 1962 in Cervia (Ravenna).

Visti due giovani su di un materassino in evidente difficoltà a notevole distanza dalla riva, si tuffava — unitamente ad un collega — nelle profonde ed agitate acque del mare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo alla riva i due malcapitati.

MATTIOLI Carlo Alberto, finanziere, il 7 agosto 1962 in Cervia (Ravenna).

Visti due giovani su di un materassino in evidente difficoltà a notevole distanza dalla riva, si tuffava — unitamente ad un collega — nelle profonde ed agitate acque del mare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo alla riva i due malcapitati.

ZAPPALA' Salvatore, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 16 agosto 1962 in Mazara del Vallo (Trapani).

Prontamente lanciatosi in soccorso di una donna, che si era gettata a scopo suicida da una finestra alta sette metri, riusciva, con grave rischio, a salvarla da sicura morte.

(2939)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 658;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

Udito il parere della Commissione istituita per l'esame delle proposte di ricompensa al merito civile;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

A **Suor VERGANI ELENA** è conferita la medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Ha offerto ed offre mirabile esempio di abnegazione, dedicando la sua vita al sollievo delle umane sofferenze».

Dato a Roma, addì 13 marzo 1963

SEGNI

TAVIANI

(2938)

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

CORDARO Giuseppe, il 12 aprile 1961 in Misilmeri (Palermo).

LA BARBERA Michelangelo, il 12 aprile 1961 in Misilmeri (Palermo).

GAETA Antonio, sottotenente delle guardie di pubblica sicurezza, il 2 e 13 luglio 1961 in Ostia (Roma).

TRIANNI Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 13 luglio 1961 in Gallipoli (Lecce).

BONUSO Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 25 luglio 1961 in Anzio (Roma).

MANCINI Otello, guardia di pubblica sicurezza, il 27 luglio 1961, 14 e 23 agosto 1961 in Fiumicino (Roma).

NOVIELLO Angelo, guardia di pubblica sicurezza, il 27 luglio 1961, 14 e 23 agosto 1961 in Fiumicino (Roma).

ALFIERI Vittorio, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

ASPROMONTE dott. ing. **Vinicio,** il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

BIANCO Fernando, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

BURSOMANNO Pietro, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

CARLUCCIO Carmelo, vigile del fuoco, il 30 noveimbre 1961 in Gallipoli (Lecce).

CORALLO Angelo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

COLMARETTI Ferdinando, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

COTARDO Riccardo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

DE GIORGI Carlo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

DI NICOLA Ippazio, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

FIORICA dott. ing. **Antonino,** il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

FRANCO geom. **Battista,** il 30 novembre 1961, in Gallipoli (Lecce).

FRANCO Mario, brigadiere dei vigili del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

INGROSSO Federico, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

GENTILE Angelo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

INGROSSO Oronzo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

LETI Luigi, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).

MAISTO Donato, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
MARIANO Umberto, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
METRANGOLO Antonio, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
MODEO Eugenio, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
PAIANO Cosimo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
POLIMENO Luigi, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
POLIMENO Rocco, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
POLLINA Tommaso, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
ROLLO Agostino, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
RUCCO Aldo, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
RUCCO Giuseppe, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
TAMBORINO Rocco, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
TOSCANO Umberto, vigile del fuoco, il 30 novembre 1961 in Gallipoli (Lecce).
MILAZZO Alberto, guardia di pubblica sicurezza, il 3 gennaio 1962 in Siracusa.
NOBILE Giovanni, il 23 febbraio 1962 in Venezia.
RUOCCO Giorgio, il 23 febbraio 1962 in Venezia.
DE GIORGI Carlo, vigile del fuoco, il 12 marzo 1962 in Lecce.
PELLININI Otello, il 2 aprile 1962 in Roma.
URBINELLI Mario, il 24 aprile 1962 in Pesaro.
PALERMO Lesino, guardia di pubblica sicurezza, il 26 maggio 1962 in Piombino (Livorno).
POLIMENO Luigi, vigile del fuoco, il 1° giugno 1962 in Lecce.
SCOTTI Alberto, finanziere di mare, il 7 giugno 1962 in Bari.
PULVIRENTI Antonino, brigadiere di pubblica sicurezza, il 21 giugno 1962 in Avola (Siracusa).
BUSETTO Angela, il 27 giugno 1962 in Venezia.
MEDURI Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, estate 1962 in Gizzeria Lido (Catanzaro).
LAVELLI Francesco, il 9 luglio 1962 in Peschiera del Garda (Verona).
GATTO Domenico, guardia di pubblica sicurezza, il giorno 11 luglio 1962 in Fregene (Roma).
CRISTIANO Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1962 in Marina di Cecina (Livorno).
ZIELLO Mariano, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1962 in Marina di Cecina (Livorno).
ABBATIELLO Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 16 luglio 1962 in Genova.
PARTIPILO Sebastiano, guardia di pubblica sicurezza, il 16 luglio 1962 in Genova.
VILLARICCA Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 16 luglio 1962 in Genova.
BANDONI Giovanni, vigile urbano, il 22 luglio 1962 in Viareggio (Lucca).
CASULA Raimondo, finanziere, il 3 agosto 1962 in Brindisi.
CARENZA Giovanni, brigadiere di pubblica sicurezza, il 5 agosto 1962 in Manfredonia, frazione Siponto (Foggia).
GAGLIANO Alfredo, guardia di pubblica sicurezza, il 5 agosto 1962 in Manfredonia, frazione Siponto (Foggia).
TOSINI Vittorio, maresciallo di 2ª cl. di pubblica sicurezza, il 5 agosto 1962 in Manfredonia, frazione Siponto (Foggia).
MICHELI Rita, il 6 agosto 1962 in Casola in Lunigiana (Massa).

(2940)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962, n. 2068.

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale,

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230, contenente provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia. Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI — COLOMBO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 21. — VILLA

Norme di applicazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1230

Art. 1.

La costruzione di botteghe ed eventuali locali annessi da destinare ad uso di aziende artigiane è limitata ai piani terranei, ovvero a quelle parti di fabbricato che non possono essere convenientemente adibite ad uso di abitazione.

Art. 2.

Gli Enti comunque denominati, eccetto le cooperative edilizie, che per conto dello Stato o con il suo concorso o contributo costruiscono case economiche e popolari, in sede di predisposizione del programma di massima delle costruzioni, ne danno notizia all'Amministrazione comunale, comunicando i dati e gli elementi relativi alla natura della costruzione, alla località nella quale le costruzioni stesse sorgeranno ed al numero prevedibile degli alloggi.

Art. 3.

L'Amministrazione comunale, entro dieci giorni da tale comunicazione, ne rende edotta la Commissione provinciale dell'artigiano, con invito ad indicare, entro quindici giorni dalla richiesta, il numero prevedibile delle aziende artigiane aspiranti a concorrere alla assegnazione, in locazione ovvero con patto di futura vendita, di botteghe e locali annessi.

L'Amministrazione comunale, in base alle indicazioni pervenutele, emetterà il proprio parere, comunicandolo agli Enti richiedenti nel termine indicato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1960, n. 1230.

Art. 4.

Gli Enti costruttori, in base agli elementi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, redigono i progetti definitivi di costruzione e provvedono a bandire i relativi concorsi.

Le domande di assegnazione delle botteghe dovranno essere presentate dalle imprese interessate agli Enti costruttori nei termini stabiliti dai singoli bandi.

Le domande dovranno contenere:

a) le generalità del richiedente, con l'indicazione dell'attività esercitata e la specificazione della richiesta in affitto o a riscatto della bottega;

b) la descrizione completa della bottega nella quale, all'atto della domanda, il richiedente eventualmente esercita la propria attività con l'indicazione delle condizioni igieniche della bottega stessa.

Le domande debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione del richiedente nell'albo della categoria, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dichiarazione del richiedente, nei due casi di assegnazione tanto per locazione che con patto di futura vendita, attestante che lo stesso non è proprietario, nel medesimo centro urbano, di altri locali o botteghe adeguati alle esigenze della sua azienda.

Tutte le domande pervenute agli Enti dovranno da questi essere comunicate in copia alla Commissione provinciale dell'artigianato prima della compilazione della graduatoria ai fini del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1230.

Art. 5.

Gli Enti costruttori, in base alle domande ricevute e di intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, compilano, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1230, due distinte graduatorie: una degli aventi diritto all'assegnazione con patto di futura vendita, l'altra degli aventi diritto all'assegnazione in locazione.

Art. 6.

Per la determinazione dei canoni di locazione e di riscatto, per la stipulazione dei relativi contratti, per la durata dell'ammortamento, per l'amministrazione e per la gestione delle botteghe si applicano le disposizioni previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963, n. 669.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Economia e Commercio è modificato nel senso che i numeri 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1. — Le istituzioni di Diritto privato per il Diritto commerciale, il Diritto del lavoro, il Diritto industriale, il Diritto della navigazione, il Diritto processuale civile, il Diritto internazionale.

2. — Le istituzioni di Diritto pubblico per il Diritto del lavoro, il Diritto amministrativo, il Diritto internazionale, il Diritto processuale civile.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di « Epigrafia greca » di « Antichità medioevale » e di « Etruscologia ed antichità italiche ». Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La dissertazione di laurea deve essere scritta in italiano o in latino anche se si riferisce ad una letteratura straniera moderna ».

Art. 73, relativo alle modalità della dissertazione di laurea in Filosofia è soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Gli articoli da 79 a 84 relativi all'Istituto di glottologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti riguardanti la costituzione e regolamentazione degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 79, sono costituiti presso la Facoltà di lettere e filosofia i seguenti Istituti:

Istituto di Glottologia;
Istituto di Paleografia latina e diplomatica;
Istituto di Geografia;
Istituto di Archeologia e Storia dell'arte greca e romana;
Istituto di Storia della filosofia;
Istituto di Filosofia teoretica;
Istituto di Pedagogia;
Istituto di Filologia classica;
Istituto di Filologia moderna;
Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 80. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 81. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 82. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo, la Facoltà sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni. Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 83. — Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 84. — E' facoltà del direttore di un Istituto rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 85. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Gli articoli da 85 a 89 riguardanti il Seminario di storia medioevale e moderna assumono la numerazione da 86 a 90. Gli attuali articoli da 90 a 105 riguardanti gli Istituti di « Paleografia latina e diplomatica, di Geografia e di Archeologia e storia dell'arte greca e romana » sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Dopo l'art. 115 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione e alla regolamentazione degli Istituti annessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 116. — Sono costituiti presso la Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti Istituti:

1) Istituto di Anatomia umana normale;
2) Istituto di Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
3) Istituto di Fisiologia umana;
4) Istituto di Patologia generale;
5) Istituto di Chimica biologica;
6) Istituto di Microbiologia;
7) Istituto di Farmacologia;
8) Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica;
9) Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
10) Istituto di Anatomia e istologia patologica;
11) Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica;
12) Istituto di Clinica medica generale e terapia medica;
13) Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
14) Istituto di Clinica pediatrica;
15) Istituto di Clinica ostetrica e ginecologia;
16) Istituto di Igiene;
17) Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni;
18) Istituto di Clinica delle malattie nervose e mentali;
19) Istituto di Clinica dermosifilopatica;
20) Istituto di Clinica oculistica;
21) Istituto di Clinica odontoiatrica;
22) Istituto di Radiologia;
23) Istituto di Puericultura;
24) Istituto di Semeiotica medica;
25) Istituto di Tisiologia;
26) Istituto di Clinica delle malattie infettive;
27) Istituto di Clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
28) Istituto di Medicina del lavoro;
29) Istituto di Clinica ortopedica;
30) Istituto di Psicologia.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 117 — La Facoltà determina, con proprie deliberazioni alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo, quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 118. — Ogni Istituto è retto da un direttore, che è responsabile dell'amministrazione nei limiti acconsentiti dalla legge e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari a riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi la opportunità.

Art. 119. — La direzione dell'Istituto è affidata al titolare della cattedra da cui l'Istituto trae la denominazione.

In mancanza di professore di ruolo, la direzione dell'Istituto sarà affidata al professore incaricato dello insegnamento della rispettiva materia.

Art. 120. — Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenenti ai ruoli universitari.

E' facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 121. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 146. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 161. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: « Chimica farmaceutica applicata ».

Dopo l'art. 166 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione e alla regolamentazione dell'Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologia.

Art. 167 — E' costituito, presso la Facoltà di farmacia, l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; esso ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nel settore della Chimica farmaceutica e tossicologica sia sul piano teorico che su quello pratico.

Art. 168. — L'Istituto è diretto dal titolare della Cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, e, in caso di vacanza, da un professore di ruolo di disciplina strettamente affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale, per un periodo di due anni, o comunque fino alla nomina del titolare dell'insegnamento.

Il direttore è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 169. — Nell'Istituto, con l'assenso del direttore, possono essere espletati gli insegnamenti affini di Tecnica e Legislazione farmaceutica con esercitazioni, di chimica bromatologica ed esercizi, di biochimica applicata e di chimica farmaceutica applicata.

Nei laboratori annessi all'Istituto vengono svolti i corsi pratici di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Nel caso si istituiscono Corsi di perfezionamento o di specializzazione per laureati in Farmacia, essi potranno essere espletati nell'Istituto medesimo.

Art. 170. — E' in facoltà del direttore di rilasciare, a chi frequenti l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato degli studi compiuti e dei risultati conseguiti nelle ricerche.

Art. 171. — L'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 180, relativo alle propedeuticità nei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che nel n. 15 è abolita la propedeuticità dell'esame di « Elettronica applicata » rispetto all'esame di « Comunicazioni elettriche ».

Art. 185. — Agli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Architettura è aggiunto quello di « Caratteri dell'architettura moderna ».

Art. 209. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Viticoltura » (semestrale).

Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione.

Art. 236. — E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione.

Art. 237. — Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. Il numero dei posti è limitato a trenta per ogni anno.

Art. 238. — Alla Scuola di perfezionamento possono essere ammessi i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Economia e commercio.

Art. 239. — Il Consiglio direttivo della Scuola è composto da professori che insegnano nella Scuola stessa.

Art. 240. — Direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Diritto amministrativo, in caso di vacanza esso sarà nominato dal rettore fra i componenti il Consiglio direttivo della Scuola, su proposta della Facoltà.

Art. 241. — Nella Scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti:

A) *fondamentali*:

1) Teoria generale del diritto;
2) Principi costituzionali e politici dello Stato italiano;
3) Istituzioni di diritto amministrativo;
4) Diritto amministrativo speciale (I corso);
5) Diritto amministrativo speciale (II corso);
6) Diritto processuale amministrativo;
7) Diritto pubblico dell'economia;
8) Diritto degli enti comunitari;
9) Diritto e politica tributaria;
10) Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici;
11) Economia e politica della finanza pubblica.
12) Scienza dell'amministrazione;
13) Metodologia delle scienze sociali e tecniche di ricerca amministrativa;
14) Sociologia e psicologia applicata a fenomeno amministrativo;
15) Tecnica dell'organizzazione amministrativa e delle imprese pubbliche;
16) Tecnica dei servizi amministrativi.

B) *complementari*:

1) Legislazioni amministrative speciali;
2) Diritto amministrativo comparato;
3) Legislazione amministrativa straniera;
4) Storia del diritto amministrativo;
5) Principi del decentramento e delle autonomie locali;
6) Amministrazione pubblica dell'economia.

Art. 242. — Il richiedente l'ammissione al corso dovrà proporsi per il biennio un proprio piano di studi, redatto conformemente alle proprie finalità sotto la guida del Consiglio direttivo.

Esso dovrà comprendere nel primo anno: i principi costituzionali, le Istituzioni di diritto amministrativo e la Scienza dell'amministrazione; nel secondo anno: un Corso di Diritto amministrativo speciale ed il Diritto pubblico dell'economia e dovrà inoltre indicare, per ciascuno dei due anni, tre insegnamenti a scelta, di cui due almeno tra quelli fondamentali.

Art. 243. — Gli esami di profitto sono dati per singole materie e alla fine di ciascun anno di corso.

L'iscritto che ha superato l'esame di tutte le undici discipline previste dal suo piano è ammesso alla fine del biennio all'esame di diploma.

Art. 244. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una relazione scritta che mira a risolvere o a contribuire a risolvere, con contributi personali, una questione di rilevante interesse relativa ad uno dei campi di insegnamento, nonchè di un colloquio su questioni di grande rilievo pratico che abbiano attinenza all'oggetto delle discipline seguite dal candidato.

Art. 245. — La Commissione degli esami di profitto, è nominata dal preside della Facoltà, ed è composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due professori della Scuola.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita da cinque membri e nominata dal rettore, fra gli insegnanti della Scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 246. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma, nella misura di L. 6000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 247. — Gli iscritti alla Scuola, sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Dopo l'art. 247 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto e procedura penale.

Art. 248. — E' istituita presso la Facoltà di giurisprudenza la Scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, per la specializzazione nelle discipline particolari relative a queste materie.

Art. 249. — La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto e procedura penale.

Art. 250. — La durata dei corsi di studio è di due anni e possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza. Il numero massimo degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso.

Art. 251. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Storia del diritto penale (1 anno);
2) Tecnica dell'interpretazione della legge penale e della legge processuale penale (1 anno);
3) Problemi della dottrina del diritto penale (biennale);
4) Esercitazioni pratiche di diritto penale (biennale);
5) Problemi della dottrina della procedura penale (biennale),
6) Esercitazioni pratiche di procedura penale (biennale).

Complementari:

1) Sociologia criminale;
2) Diritto di polizia;
3) Antropologia criminale;
4) Psicopatologia criminale;
5) Medicina legale applicata al diritto penale;
6) Diritto penale militare;
7) Diritto penitenziario;
8) Diritto penale tributario;
9) Diritto della circolazione stradale.

Gli esami complementari si possono sostenere solo al secondo anno.

Per ottenere il diploma è necessario aver superato gli esami relativi alle materie fondamentali e gli esami relativi ad almeno due materie complementari.

Art. 252. — La Commissione per gli esami speciali è composta da tre insegnanti della Scuola; tra i quali l'insegnante della materia in esame.

Il diploma viene conseguito attraverso la discussione di una dissertazione scritta dinanzi all'intero Consiglio direttivo della Scuola, costituito in Commissione di esame, dopo aver superato gli esami speciali di entrambi i corsi.

Art. 253. — La Scuola è diretta da un Consiglio formato dal direttore e dai docenti delle singole discipline. Il direttore viene nominato dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza nella persona del titolare della cattedra di diritto penale. Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli.

Art. 254. — I programmi di insegnamento sono approvati all'inizio di ogni anno dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 255. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, e la tassa di diploma nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Art. 393, relativo al corso di specializzazione in Ingegneria sanitaria è abrogato e sostituito dal seguente: « Il corso si svolge presso l'Istituto di Acquedotti e fognature. Il direttore del corso è il direttore del predetto Istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delel leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 27 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1963, n. 670.

Modificazioni temporanee al regime daziario degli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido e dei melassi, anche decolorati, altri, non nominati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Conven-

zione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di assicurare il fabbisogno nazionale di zuccheri e melassi e la conseguente opportunità di facilitare l'introduzione di quantitativi eccedenti quelli originariamente previsti agli effetti della compilazione dello stato di previsione dell'entrata, mediante modificazione del regime daziario dei prodotti stessi;

Ritenuto che il provvedimento apporterà quindi unicamente un lieve aumento del gettito dei diritti accessori all'importazione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01), sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria:

a) nei limiti di un contingente di tonnellate 130.000, per tutte le provenienze;

b) nei limiti di un contingente di tonnellate 20.000, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 77 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 671.

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Genova-Centro.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 7365, sito in Genova-Centro, tra le vie Asiago e Montello, al prezzo di L. 251.000.000 e alle altre condizioni e modalità stabilite dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 24 novembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 8 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 672.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un fabbricato con terreno adiacente, sito in Pisa.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad acquistare un fabbricato con terreno adiacente, sito in Pisa, via Gabba, 22, al prezzo di L. 94.000.000 e alle altre condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 9 — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

Il 18 aprile 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 6 dicembre 1960, n. 1567, è stato effettuato a L'Aja lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.

In conformità dell'art. 16 della Convenzione, questa entrerà in vigore il 18 maggio 1963.

(4041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Sant'Agapito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di San Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di San Polo Matese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963 il comune Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale o, in ingegneria chimica;

II) non avere superato l'età di anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

1) a 37 anni di età nei confronti:

c) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

d) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) dei profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

g) degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano subito condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) a *g*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

3) a 40 anni, ritenendosi peraltro assorbita ogni altra elevazione eventualmeunte spettante, nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si suuperino i 40 anni;

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere esenti da difetti o da imperfezioni fisiche che impediscano l'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati

dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise, n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite massimo;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso o copia conforme di esse ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticato a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati nelle singole materie di esame e nell'esame di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia rilasciato il relativo diploma di laurea, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

d) gli eventuali titoli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti all'industria del vetro, e tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche, che il candidato stesso ritenga opportuno presentare.

Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice copia; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine i candidati dovranno ottemperare a quanto segue

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione od il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre

1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

e) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

f) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

g) gli alto-atesini di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

h) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

n) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre l'attestazione dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

p) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

q) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato i limiti massimi di età consentiti per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi

civili di guerra ed assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento o l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete: alla Direzione generale personale militare 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

7) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5) del presente articolo, ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 7, lettera *p*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della valutazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2, 4) e 5) del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) e *q*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti punti 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova pratica ed una prova orale.

Prove scritte:

a) proprietà del vetro e dei silicati;

b) tecnologia di fabbricazione del vetro;

c) descrizione di un apparecchio, particolarmente interessante, per controlli nel settore del vetro e dei silicati.

Prova pratica:

Prove su vetri o silicati ed identificazione dei loro principali difetti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

b) interrogazioni sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

c) interrogazioni sulla legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) relativa ad argomenti dei quali si occupa la Stazione sperimentale del vetro.

Per le prove scritte e per la prova pratica i candidati dispongono di otto ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e di quella pratica, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica del voto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova ed in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegua la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 137

(2948)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 352, riguardante il riordinamento di alcuni servizi e l'adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciato dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), in scienze coloniali (rilasciato dall'Istituto universitario orientale di Napoli), oppure diploma di laurea, diversamente denominata rilasciato, secondo il precedente ordinamento accademico, dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche dell'Istituto « C. Alfieri » di Firenze, o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non avere superato i 32 anni di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite di età è elevato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti ordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. La elevazione, peraltro, non può portare il limite massimo di età oltre i 40 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, per il personale licenziato dagli enti soppressi.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il 60° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

e) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione la qualifica o la categoria di appartenenza.

Gli impiegati della carriera di concetto dovranno dichiarare oltre al titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati dopo la scadenza, del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 6.

Prove di esame e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;

2) Diritto costituzionale e amministrativo;

3) Scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) Materie delle prove scritte;

2) Istituzioni di diritto internazionale;

3) Legislazione aeronautica;

4) Elementi di statistica;

5) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

6) Lingua estera obbligatoria, a scelta del candidato tra le seguenti francese, inglese e tedesco.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Titoli di precedenza o di preferenza

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e AA.GG.), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 200, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da lire 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200;

b) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

c) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera direttiva del coefficiente 229.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1963

p. Il Ministro: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Reparto 1° Divisione 1ª Sezione 1ª ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di .), via n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva di codesto Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (prov. di .) il .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (1);

4) non ha riportato condanne penali (2) .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;

9) intende sostenere la prova di esame di lingua estera (4) .;

10) è impiegato dello Stato e appartiene all'Amministrazione con la qualifica di (5) .;

11) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . Firma (6) .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(4) La lingua estera su cui il candidato intende sostenere la prova di esame è da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco e inglese.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporti di impiego con la pubblica Amministrazione.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4376)

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del suddetto testo unico n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso, è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) aver tenuto buona condotta morale e civile;

c) essere fisicamente idonei all'impiego;

d) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (quinta elementare).

Non esiste limite massimo di età.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Possesso dei requisiti prescritti

I requisiti prescritti agli articoli 1 e 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministero della difesa.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e indicante esattamente le generalità dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio, la scuola presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi;

b) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria, la qualifica e la data di assunzione in servizio;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Documenti da allegarsi alle domande

I candidati dovranno allegare alla domanda:

il certificato di compimento degli studi elementari o copia autentica di esso su carta da bollo da L. 200;

i dipendenti dei ruoli aggiunti dovranno anche presentare copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e contenente la indicazione delle qualifiche riportate;

i dipendenti non di ruolo, invece, allegheranno un certificato, in carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata, la natura del servizio e le qualifiche riportate;

i coniugati, i vedovi con prole, dovranno presentare lo stato di famiglia, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati tutti gli altri documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titolo valutabile ai fini del concorso e che sono utili a dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira (ad esempio i titoli di studio e i certificati attestanti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato o di Enti locali).

Art. 6.

Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Valutazione dei titoli e prova pratica

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere superiore ai cinque decimi, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti. Sottoporrà, quindi, i candidati ad una prova pratica di scrittura sotto dettato della quale verrà comunicato tempestivamente il giorno e la sede.

Per essere ammessi a sostenere detta prova, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

In relazione all'esito della prova pratica la Commissione attribuirà ai singoli un punto — espresso in decimi — che, sommato al precedente, costituirà la votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive.

Art. 8.

Titoli di preferenza o di precedenza

Nella formazione della graduatoria saranno tenuti presenti, a parità di merito, i titoli preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

A tal fine i candidati che risultino idonei saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1943.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno presentare, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria (esclusi gli aventi la qualifica di dipendenti statali dei ruoli aggiunti, per i quali saranno ritenuti sufficienti i documenti di cui al precedente art. 5, già prodotti dagli interessati) dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati, dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) certificato di sana e robusta costituzione fisica (rilasciato su carta da bollo da L. 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza) dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 13 un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 13.

Nomina in prova dei vincitori del concorso e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova, e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coefficiente 142), della carriera del personale ausiliario a meno che non provengono dal personale non di ruolo nel qual caso competerà loro il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. Il Ministro: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963.
Registro n. 18, Difesa-Aeronautica, foglio n. 262.

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 200).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali 1° Reparto - Divisione 1ª - Sezione 1ª ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in (provincia di . . .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero difesa-Aeronautica, riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di . . . .) il . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . con la qualifica di in servizio presso l'ufficio di

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4377)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1962, registro n. 16, foglio n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 6 giugno 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Biccolini Manlio, colonnello A.A.r.n., comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica.

Membri:

Colucci prof. Antonio, professore di 1ª classe dell'Accademia aeronautica;

Lordi prof. Luigi, ordinario nell'Università di Napoli;

Tedone prof. Giuseppe, professore di 3ª classe dell'Accademia aeronautica;

Dedò prof. Modesto, professore di 3ª classe dell'Accademia aeronautica.

Segretario:

Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(4688)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruoli ingegneri, fisici e chimici e del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo fisici e ruolo chimici, del Corpo di commissariato ruolo commissariato e del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286;

Considerato che per sopravvenutte esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo fisici e ruolo chimici e del Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande limitatamente all'ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo fisici e ruolo chimici, e del Corpo sanitario aeronautico, è prorogato al 10 giugno 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1963
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 198. — OLIVIERI

(4716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1963, 26 marzo 1963, 5 aprile 1963 e 24 aprile 1963 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1963, n. 85 del 29 marzo 1963, n. 98 dell'11 aprile 1963 e n. 113 del 29 aprile 1963, con i quali sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963;

Considerato che, come è stato da più parti segnalato, i candidati ai concorsi stessi si sono trovati in difficoltà per la stampa dei lavori già approntati, in relazione agli impegni che le tipografie hanno dovuto assolvere in vista delle elezioni politiche;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine, fissato al 30 giugno 1693, per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi indetti per il corrente anno;

Decreta:

Ferma restando la data del 30 giugno 1963, stabilita dai decreti ministeriali 8 marzo 1963, 26 marzo 1963, 5 aprile 1963 e 29 aprile 1963, per la presentazione delle domande, dei titoli dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 31 luglio 1963 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro il 30 giugno 1963, è data facoltà di presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro e non oltre il 20 agosto 1963.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: GUI

(4878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1962, registro n. 11, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Pagniello dott. Domenico, ispettore generale.

Componenti:
Fichera prof. Salvatore, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di di Roma;
Conserva prof. Giovanni, ordinario di diritto ed economia nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;
Scarantino dott. Giorgio, direttore di divisione;
D'Adamo dott Fulvio, direttore di divisione.

Segretario:
Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 336. — ANGELINI

(4685)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.